

CONTRATTO

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA TORRE ATMOSFERICA SULLA BASE DI PROGETTO
DEFINITIVO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - CUP
B27E19000040007 – CIG 8692056F82 – CUI 80054330586201900018,
80054330586201900019**

TRA

il **Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche** (nel seguito “DSSTTA-CNR”) con sede legale
in Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma (RM), C.F. n. 80054330586 e P. IVA n.
02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal direttore Dott. Fabio
TRINCARDI, domiciliato per la carica presso la sede del CNR, munito degli
occorrenti poteri in forza di decreto di nomina n. 37/2017 - Prot. 0033069/2017 del
16/05/2017

E

la Società **xxxxx** di seguito indicata “Ditta”, con sede legale in xxxx, Via xxxx, Partiva
IVA e Codice Fiscale n. xxxx, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio di
xxxxx al n. xxxx rappresentata dal Sig. xxxxx, C.F. xxxxx in qualità di xxxxx munito
degli occorrenti poteri

PREMESSO

- che con Decreto Direttoriale MIUR n. 1115 del 07/06/2019, registrato alla Corte dei
Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639, il progetto PRO-ICOS-MED Cod.
PIR01_00019 è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso n. 424 del
28/02/2018;

- che con provvedimento di decisione di contrattare protocollo n. 0022533 del 30/03/2021 è stato ritenuto opportuno e cautelativo per il DSSTTA-CNR avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una torre atmosferica;

- che la Commissione, nominata con provvedimento protocollo n. xxxxx/2021 del xx/xx/2021 a firma del direttore del DSSTTA-CNR, nella riunione conclusiva del xx/xx/2021 ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della Ditta che ha ottenuto un punteggio di xxx punti su xxx, per l'importo contrattuale di Euro _____ IVA esclusa, corrispondente al ribasso del ____ %;

- che con provvedimento protocollo n. xxxxxxx/2021 in data xx/xx/2021 a firma del direttore del DSSTTA-CNR, la Ditta è stata riconosciuta aggiudicataria dell'appalto in questione e che la stessa ha manifestato la volontà di impegnarsi a realizzare le opere oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti oltre a quelli indicati nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica;

- che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;

- che a seguito della verifica del possesso in capo alla Ditta dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione l'aggiudicazione è divenuta efficace, fatto salvo quanto indicato all'art. 17 del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 PREMESSE E ALLEGATI - Le premesse, gli atti e i documenti ivi

richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte inscindibile del contratto, sebbene non materialmente allegati al presente contratto, l'Offerta tecnica e l'offerta economica presentate dalla Ditta e il progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante. Tali atti, vengono firmati dalla Ditta in segno di accettazione e conservati presso il CNR-DSSTA. Le Parti si danno reciprocamente atto che il progetto definitivo è composto dagli elaborati come da elenco allegato al presente contratto. Le Parti si impegnano reciprocamente all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della normativa tecnica.

ART.2 – OGGETTO – Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di progetto definitivo come integrato dall'offerta tecnica per la realizzazione di una torre atmosferica nei pressi della sede del CNR-IMAA C.da Santa Loja snc- z.i. 85050 Tito Scalo. Formano altresì oggetto del presente contratto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura di tutti gli apprestamenti e attrezzature atte a garantire, durante la fase realizzativa, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 81/08.

ART.3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI - L'ammontare complessivo del contratto, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di procedura è di € xxxxx,00 oltre IVA di cui:

€ xxxxxxx per la redazione del progetto esecutivo;

€ xxxxxxx per l'esecuzione dei lavori;

€ xxxxxxxx per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Categorie:

CATEGORIA		LAVORI	ONERI SICUREZZA	IMPORTO PER CATEGORIA
OS18A	Prevalente	€ xxxx	€ xxxxx	€ xxxxx
OG1	Scorporabile	€ xxxx	€ xxxxx	
OS21	Scorporabile	€ xxxx	€ xxxxx	
OG1	Prevalente	€ xxxx	€ xxxxx	€ xxxxx
OS3	Scorporabile	€ xxxx	€ xxxxx	
OS30	Prevalente	€ xxxx	€ xxxxx	€ xxxx
OG9	Scorporabile	€ xxxx	€ xxxxx	

Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto sono soggette all'importo sul valore aggiunto (IVA) in aggiunta agli importi su indicati ed a carico del DSSTTA-CNR nella misura vigente al momento dell'emissione della fattura elettronica da parte della Ditta. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, è prevista una anticipazione dell'importo contrattuale pari al 30 per cento da corrispondere, a richiesta della Ditta, entro quindici giorni dalla data di avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'anticipazione dell'importo indicato al presente articolo verrà scomputata dal pagamento finale. A fronte della redazione del progetto esecutivo ed in seguito all'esito positivo della verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il RUP potrà autorizzare il pagamento della parte relativa alla redazione del progetto esecutivo, nelle modalità indicate all'art. 12 del Capitolato descritto e prestazionale relativo alla presente appalto. Il pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica. L'autorizzazione al pagamento della parte realizzata non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART.4 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO – Il presente contratto di

appalto, si intende stipulato a corpo e il prezzo come determinato dall'offerta della Ditta resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. Qualora in corso di esecuzione si rendessero indispensabili eventuali ulteriori lavori, questi dovranno essere espressamente autorizzati ed eseguiti nei limiti e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori e dal RUP, in conformità a quanto normativamente previsto per le modifiche al contratto in corso di esecuzione.

ART.5 – DURATA – L'appalto in argomento ha la seguente durata:

- **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'emanazione di apposito ordine di servizio da parte del RUP dopo la sottoscrizione del presente contratto per l'espletamento della progettazione esecutiva. La Ditta avrà 15 giorni naturali consecutivi per recepire nel progetto le osservazioni scaturite dalla verifica delle differenti fasi progettuali. La data di partenza è da intendersi quella della trasmissione delle osservazioni via PEC all'affidatario.

- **210 (duecentodieci)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante e l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire a seguito della redazione del certificato di ultimazione dei lavori.

ART.6 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO – Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto e, per quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile:

- dall'offerta economica presentata dalla Ditta;

- dall'offerta tecnica presentata dalla Ditta;

- dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016;

- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i (circolare CNR n. 5/2011, Prot. AMMCNTCNR N. 0007832 del 26/01/2011);

- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per la parte relativa al DUVRI;

- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati personali);

- patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190;

ART.7 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL'APPALTO -

Le caratteristiche tecniche generali dell'appalto sono descritte nei documenti inerenti la procedura di affidamento ivi incluso il progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante.

ART.8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO

DELL'APPALTATORE – I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa del DSSTTA-CNR, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. La Ditta si impegna a far rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ai propri subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi a dare immediata comunicazione al DSSTTA-CNR del mancato rispetto di detti obblighi da parte di

questi ultimi. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal patto di integrità sottoscritto in sede di procedura. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate. Sono altresì a carico della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale senza diritto di rivalsa nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dei lavori. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

ART.9 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA - La progettazione definitiva predisposta dal DSSTA-CNR, integrata dall'offerta tecnica della Ditta, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'articolo che segue, nonché per l'esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, ad eccezione di quanto proposto dalla Ditta nell'offerta tecnica e in conseguenza di quanto necessario per il recepimento delle osservazioni dei verificatori e comunque salvo che si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del

d.lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di riscontrati errori o omissioni del progetto definitivo; in tal caso, le variazioni da apportare al progetto esecutivo saranno valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

ART.10 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA - La progettazione esecutiva verrà eseguita da: come indicato nell'offerta presentata dalla Ditta. Nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le soluzioni migliorative proposte in sede di gara e dovrà esserne data esplicita evidenza nella relativa relazione illustrativa che dovrà anche dare evidenza del recepimento delle osservazioni dei verificatori e della rispondenza alle condizioni richieste dagli enti.

La Ditta accetta espressamente che il progetto esecutivo rimarrà di proprietà del DSSTTA-CNR, per effetto della sua approvazione. Il DSSTTA-CNR avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte della Ditta, ad altro soggetto esecutore senza ulteriore onere per il DSSTTA-CNR, fatto salvo per il pagamento del progetto esecutivo alle condizioni derivanti dall'offerta economica formulata dalla Ditta.

ART.11 – DIREZIONE LAVORI – Per l'esecuzione dei lavori è istituito un Ufficio di Direzione Lavori secondo quanto disposto dall'art. 101 d.lgs. 50/2016. La composizione dell'Ufficio della Direzione Lavori dovrà essere comunicata alla Ditta dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART.12 – PENALI – Fatto salvo il diritto del DSSTTA-CNR al risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, il DSSTTA-CNR si riserva, nell'ipotesi in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio,

pari allo 0,1% dell'importo contrattuale fino a un massimo del 10%. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

ART.13 – GARANZIA DEFINITIVA - Contestualmente alla firma del presente atto ed a garanzia delle obbligazioni contrattuali, la Ditta ha presentato una garanzia nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, nella forma di fidejussione xxxxxx N. xxxxx rilasciata in data xx/xx/2021 dalla xxxxx, per un importo pari a € xxxxx. Detta garanzia è prodotta nelle forme richieste e precisamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del DSSTTA-CNR. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico della Ditta. In particolare la garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il DSSTTA-CNR avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, dunque, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della cauzione indicata nel presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere all'immediato reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del DSSTTA-CNR. La garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità indicate nell'art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in particolare, l'ammontare residuo sarà svincolato solo al momento del rilascio del certificato di verifica di conformità superata con esito positivo.

ART.14 – RESPONSABILITÀ - La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. È, altresì, responsabile dei danni di

qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al CNR, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

ART.15 – RECESSO – Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, il DSSTTA-CNR potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili alla Ditta: i) per motivi di pubblico interesse; ii) in qualsiasi momento della fornitura in applicazione delle facoltà concesse dall’art. 1464 c.c. . La volontà di recesso sarà comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi. Il DSSTTA-CNR in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Fermo quanto disposto dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, il DSSTTA-CNR ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dei lavori;
- inadempimento riguardo i tempi di esecuzione dei lavori;
- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio personale;
- sospensione dei lavori da parte della Ditta senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'esecuzione nei termini previsti dal contratto. In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta verranno riconosciuti a quest'ultima solo gli importi corrispondenti alla parte dei lavori eseguiti ed accertati dal DSSTTA-CNR. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire al DSSTTA-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà da parte del DSSTTA-CNR di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal DSSTTA-CNR e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di ottemperare all'esecuzione dei lavori. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il DSSTTA-CNR procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

È, altresì, causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, con immediata comunicazione al DSSTTA-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

ART.17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA – Tenuto conto dell'urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma di progetto e dalla possibile perdita del finanziamento europeo, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell'UTG competente dell'informativa ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l'informativa è stata richiesta all'UTG in data xxxx (in atti prot. N. xxxxxx) e sono state acquisite le autocertificazioni previste dall'art. 89 del citato decreto.

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata alla Ditta mediante invio di semplice comunicazione con racc. A/R o PEC.

ART.18 - SUBAPPALTO – Il subappalto è ammesso limitatamente all’esecuzione dei lavori per le parti indicate dalla Ditta all’atto dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. Il DSSTTA-CNR rimane in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e la Ditta, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere sub-appaltate. In ogni caso, la Ditta sarà responsabile nei confronti del DSSTTA-CNR del rispetto da parte degli eventuali sub-appaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che la stessa Ditta è obbligata a rispettare in forza del presente contratto. La Ditta si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. La Ditta si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da provvedimenti antimafia interdittivi, come stabilito dall’art. 84 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “*white list*”), ovvero da diniego di iscrizione. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da essa stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. In

manca di tale clausola i contratti sono nulli. Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 non rientrino nell'ambito della qualificazione di sub-appalto, è fatto obbligo alla Ditta di comunicare al RUP anche ai fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura ad esso affidati.

ART.19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – È vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti al DSSTTA-CNR.

ART.20 – CONSEGNA LAVORI - Il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, dovrà comunicare alla Ditta il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, secondo le modalità indicate nei documenti relativi alla procedura di affidamento. La Ditta dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori, come risultante dall'offerta tecnica presentata dalla stessa nell'offerta, sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali.

ART.21 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI – Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del d.lgs. 50/2016 in caso di novazione soggettiva, e comma 13 del medesimo articolo, in caso di cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART.22. - FORZA MAGGIORE - Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga

alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART.23 – VERIFICHE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI - I controlli e le verifiche eseguite dal DSSTTA-CNR per tramite dei propri incaricati nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità della Ditta per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia della Ditta stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo alla Ditta, né alcuna preclusione in capo al DSSTTA-CNR.

ART.24 – COLLAUDO - La commissione di collaudo, all'uopo nominata, dovrà effettuare le operazioni di collaudo e trasmettere i relativi documenti al RUP con le modalità e tempistiche definite nel documento di nomina. I collaudatori dovranno emettere il certificato di collaudo. Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo la Ditta si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare, a proprie spese e a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte del DSSTTA-CNR. Qualora la Ditta, richiamata per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il DSSTTA-CNR avrà diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico della Ditta le relative spese. Fino a collaudo, la Ditta è l'unica responsabile

civilmente e penalmente per ogni eventuale danno o incidente provocato sia al DSSTTA-CNR sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

ART.25 – UTILIZZO DELL’OPERA REALIZZATA – Il DSSTTA-CNR potrà disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all’art. 230 d.P.R. 207/2010. Laddove il DSSTTA-CNR si avvalga di tale facoltà, la Ditta non potrà opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire la Ditta dai possibili danni che potessero derivare con l'uso. La Ditta resta esonerata dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dal DSSTTA-CNR prima del collaudo; la Ditta, tuttavia, risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. Il collaudo, anche favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano la Ditta dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

ART.26 – COPERTURA ASSICURATIVA – La Ditta assume la responsabilità per danni cagionati a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che la stessa Ditta dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il DSSTTA-CNR da ogni responsabilità al riguardo. È fatta salva comunque la responsabilità della Ditta per i danni non coperti dalle polizze di cui al presente articolo. A tal riguardo la Ditta è tenuta a produrre una polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato Speciale d’Appalto, e per responsabilità civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 con massimale pari al 5% della

somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

ART.27 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE

DELL'OPERA – La Ditta è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute nei documenti allegati al presente contratto, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori e del RUP. La Ditta dovrà procedere senza indugio alla demolizione a proprie spese di quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuta al risarcimento dei danni cagionati. Il DSSTTA-CNR potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. La Ditta resta comunque obbligata ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione complessiva. La Ditta non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza del DSSTTA-CNR, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART.28 – DIFETTI DI COSTRUZIONE – La Ditta dovrà procedere alla demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni che il Direttore dei lavori accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Nell'ipotesi in cui la Ditta contesti l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al RUP; qualora la Ditta non ottemperi all'ordine

ricevuto, si procederà d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con la Ditta.

Laddove i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche saranno a carico della Ditta, in caso contrario la Ditta avrà diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART.29 – DANNI ALL’OPERA NEL CORSO DEI LAVORI – Tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto sono a completo carico della Ditta. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico della Ditta, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali la Ditta non abbia omissis le normali cautele atte a evitarli. Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore la Ditta dovrà farne denuncia al Direttore dei lavori entro sette giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori dovrà procedere, mediante processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali danni arrecati al DSSTTA-CNR.

ART.30 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI NEL CORSO DEI

LAVORI DI SCAVO – Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, la Ditta dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta del DSSTTA-CNR, senza alcun diritto della Ditta a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART.31 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta e il DSSTTA-CNR saranno regolate in via esclusiva dinanzi al competente tribunale di Roma. Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del d.lgs. 104/2010, la Ditta prende atto che il CNR fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART.32 – SPESE ED ONERI FISCALI – Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972 a cura del DSSTTA-CNR, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018, con oneri interamente a carico della Ditta (quantificati in € _____).

ART.33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE

n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Roma,

Per la Ditta

Per il DSSTA-CNR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto

Per la Ditta

Per il DSSTA-CNR